

**ESENTE DA REGISTRAZIONE**  
Art. 23, 10° co. L. 24.11.81 N. 689



Sent.  
2554/12

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**GIUDICE DI PACE CIVILE DI ROMA**  
**SEZIONE V**

Il Giudice di Pace Dott.ssa



All'udienza del giorno 09.03.2012 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado R.G. n. 66423/2009

TRA

, rappresentata e difesa dall'Avv. Dalila Loiacono

elettivamente domiciliata in Roma in via Val Varaita n. 8 presso il suo studio

in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo

**RICORRENTE**

CONTRO

COMUNE DI ROMA, oggi Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t., dom.to in  
Roma, Via del Tempio di Giove n. 21, presso l'Avvocatura Comunale

**RESISTENTE Costituito**

OGGETTO: opposizione ex art. 23 L. 689/81 avverso il provvedimento irrogativo di  
sanzione amministrativa di cui alla cartella esattoriale di pagamento  
n°097.2009 0024908929.

CONCLUSIONI: come da verbale di causa.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato a norma e nei termini di cui all'art. 23 L. 689/81, il ricorrente ha proposto opposizione avverso il provvedimento amministrativo di cui sopra, deducendone l'illegittimità per i seguenti motivi:

-Nullità della cartella di pagamento impugnata per omessa notifica del verbale di accertamento presupposto

-Nullità della cartella di pagamento impugnata per prescrizione del diritto;

- Nullità della cartella di pagamento per omessa notifica del verbale presupposto
- Illegittima applicazione della maggiorazione per ritardato pagamento.
- Nullità di elementi essenziali nella cartella esattoriale.

Il Comune di Roma si costituiva in giudizio e depositava documentazione riguardo alle notifiche dei verbali presupposti.

Ad istruttoria espletata la causa veniva decisa come da dispositivo letto in udienza.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è fondata perché la notifica del verbale presupposto alla cartella di pagamento impugnata avvenuta ex art. 140 c.p.c. non si è perfezionata per mancata prova dell'avvenuta comunicazione del deposito presso la Casa Comunale.

L'avviso di ricevimento della raccomandata, depositato dall'Amministrazione Comunale è in copia ed in bianco in quanto non sono state apposte la firma del

soggetto addetto alla distribuzione e della persona addetta al ricevimento dell'atto.

La cartella di pagamento opposta è annullata.

Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo di sentenza.

**P.Q.M.**


Il Giudice di Pace, disattesa ogni altra istanza, definitivamente pronunciando:

Accoglie il ricorso proposto da \_\_\_\_\_, annulla l'atto opposto di cui alla cartella esattoriale di pagamento n°097.2009 0024908929.

Condanna il Comune di Roma al pagamento delle spese di giudizio nella somma di 200,00 euro oltre IVA e CPA a favore della ricorrente.

Così deciso in Roma, addì 09.03.2012

Il Giudice di Pace



DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, li

21.3.12

IL CANCELLIERE

Alessandra Misetia